

## RELAZIONE ISTRUTTORIA CONCLUSIVA

sulla modifica del Piano di utilizzazione del demanio marittimo (PUD) avente finalità turistico ricreativa di cui all'articolo 2 della LR 13.11.2006 n. 22

Il Piano di utilizzazione del demanio marittimo (PUD) avente finalità turistico ricreativa di cui all'articolo 2 della LR 13.11.2006 n. 22 "Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla LR 16/2002 in materia di difesa del suolo e demanio idrico" è stato approvato con decreto del Presidente della Regione FVG n. 0320/Pres. d.d. 9.10.2007, su conforme deliberazione di Giunta regionale n. 2254 del 21.09.2007.

Il PUD si compone come segue:

- Parte I: "Disposizioni generali";
- Parte II: "Istruzioni operative";
- Parte III: Elaborati grafici costituiti da n. 6 tavole grafiche per 6 dei 7 Comuni costieri interessati (Muggia, Trieste, Duino-Aurisina, Monfalcone, Staranzano, Lignano Sabbiadoro); per il Comune di Grado, n. 8 tavole per motivi connessi alla rappresentazione tecnico-grafica del territorio, così intitolate:
  - tav. 1. Individuazione delle aree demaniali
  - tav. 2 Mosaicatura dei Piani Regolatori Comunali
  - tav. 3 Individuazione delle Aree Soggette a Vincoli di Tutela
  - tav. 4 ( 4a e 4b per il Comune di Grado) Individuazione delle Aree Demaniali nei Comuni Interessati
  - tav. 5 Individuazione delle Aree in Concessione nei Comuni Interessati
  - tav. 6 (6a e 6b per il Comune di Grado) Individuazione delle Aree da Infrastrutturare nei Comuni Interessati

Ogni tavola reca una legenda a colori e simboli al fine di facilitare, nel rispetto dell'intitolazione della tavola medesima, l'individuazione delle aree demaniali a seconda della competenza a gestirne le funzioni, a seconda delle destinazioni urbanistiche, della realtà delle concessioni in essere al 30.11.2006 (data di entrata in vigore della LR 22/2006), della loro classificazione.

La tavola numero 6 del PUD, che è quella propriamente programmatoria e oggetto dell'attuale modifica, individua le aree per le quali si prevedono interventi di infrastrutturazione, nonché quelle destinate ad enti e associazioni senza finalità di lucro, ivi compresi quelli svolgenti attività ricreative di carattere socio assistenziale. In questo elaborato sono state individuate le aree demaniali in base alla suddivisione stabilita dal punto 8.3 delle Disposizioni generali del PUD.

Le prime due parti del PUD (Parte I: Disposizioni generali, Parte II: Istruzioni operative) costituiscono la parte normativa dello stesso in conformità all'art. 3 della L.R. 22/2006. Nella parte relativa alle disposizioni generali sono indicati il campo di applicazione del piano, la sua struttura, i suoi contenuti criteri e finalità, classificazione della valenza turistica delle aree del territorio regionale, le competenze dei Comuni e quelle della Regione e le prescrizioni generali per la gestione del demanio.

Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto si è provveduto alla suddivisione delle aree demaniali in tre ambiti (tratti di litorale caratterizzati da scogliera, tratti di litorale aventi caratteri di spiaggia sabbiosa-ciottolosa, tratti di litorale aventi caratteristica di spiaggia sabbiosa) allo scopo di adeguare il Piano alle singole realtà costiere.

Le aree demaniali del territorio regionale, così come individuate nella Tav. 6 degli elaborati grafici allegati, sono classificate in relazione alle caratteristiche localizzative in:

**Aree da infrastrutturare:** aree nelle quali si prevede la realizzazione di un insieme complesso di nuove opere atte a realizzare insediamenti turistici, stabilimenti balneari, strutture ricettive e, in generale, interventi

riconducibili alle tipologie di cui al punto 8.5 che comportino modifiche sostanziali del territorio esistente tali da garantire all'utenza una maggiore offerta di servizi e una migliore utilizzazione delle aree medesime. Gli interventi in tali aree devono presentare i requisiti di unitarietà della proposta progettuale e garantire la tutela paesaggistica del litorale, nel rispetto di quanto indicato negli strumenti urbanistici comunali. Per la realizzazione di tali interventi vengono rilasciate concessioni demaniali ultrasessennali secondo i criteri stabiliti dall'art. 8 della L.R. 22/2006.

**Aree infrastrutturate:** aree del demanio marittimo sulle quali già insistono gli insediamenti riconducibili alle tipologie di cui al punto 8.5 o aree del demanio marittimo che non necessitano di interventi di infrastrutturazione tali da modificare in maniera sostanziale il territorio esistente. E' consentita in tali aree la realizzazione di nuove costruzioni o di ampliamento dei fabbricati esistenti, di manutenzione ordinaria e straordinaria, di modifiche interne e di ristrutturazione edilizia. Per la realizzazione degli interventi è consentito unicamente il rilascio di concessioni demaniali della durata massima di anni sei.

**Aree da non infrastrutturare:** aree che si presentano prive di insediamenti riconducibili alle tipologie di cui al punto 8.5 e che devono essere mantenute tali con riguardo alle esigenze di tutela paesaggistica ed ambientale. In tali aree non è consentito il rilascio di concessioni ultrasessennali per lo sfruttamento economico del demanio. Le concessioni prevedono comunque l'obbligo di fruizione gratuita delle aree demaniali, secondo quanto stabilito al successivo punto 8.10.

**Aree comprese all'interno delle Riserve:** aree del demanio di particolare interesse naturalistico previste e regolamentate con legge. All'interno di tali aree è consentita solamente la realizzazione di quelle opere previste dai vigenti Piani di Conservazione e Sviluppo delle riserve per le quali può essere rilasciata una concessione demaniale della durata massima di anni sei.

Le aree demaniali del territorio regionale, così come individuate nella Tav. 6 degli elaborati grafici allegati, sono classificate in relazione alla natura giuridica del titolare della concessione:

- aree da destinare ad imprese private
- aree da destinare ad enti (pubblici e di cui all'art. 7, comma 1, della L.R. 2/2002) ed associazioni senza finalità di lucro, ivi compresi quelli svolgenti attività ricreative di carattere socio-assistenziale.

Le aree demaniali, così come individuate nella Tav. 6 degli elaborati grafici allegati, sono contraddistinte dalle seguenti colorazioni, in relazione alle caratteristiche localizzative nonché alla natura giuridica del titolare della concessione.

a) aree da destinare ad imprese private:

- in colore **giallo** aree infrastrutturate (concessione massima di sei anni)
- in colore **rosso** aree da infrastrutturare (concessione ultrasessennale)

b) aree da destinare ad enti (pubblici e di cui all'art. 7, comma 1, della L.R. 2/2002) ed associazioni senza finalità di lucro, ivi compresi quelli svolgenti attività ricreative di carattere socio-assistenziale:

- in colore **azzurro** aree infrastrutturate (concessione massima di sei anni)
- in colore **blu** aree da infrastrutturare (concessione ultrasessennale)

c) aree da destinare sia ad imprese private che ad enti (pubblici e di cui all'art. 7, comma 1, della L.R. 2/2002) ed associazioni senza finalità di lucro, ivi compresi quelli svolgenti attività ricreative di carattere socio-assistenziale:

- in colore **ocra** aree da non infrastrutturare (concessione massima di sei anni)
- in colore **verde** aree comprese all'interno delle Riserve.

Le aree riportate in colore **rosa** corrispondono a quelle di preminente interesse nazionale (e quindi escluse dal trasferimento di funzioni alle Regioni) individuate con il DPCM 21 dicembre 1995 alla data di entrata in vigore della LR 22/2006.

\*\*\*\*\*

Con sentenza n. 645/2008 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (sezione Prima), accogliendo il ricorso n. (registro generale) 183/2008 proposto dalla società Caravella S.a.s. di Domenico Ferrarese & C., ha annullato il PUD, limitatamente alle aree demaniali site in località Castelreggio nel Comune di Duino Aurisina, nella parte in cui le classifica *quali aree "da infrastrutturare" e le destina a "enti e associazioni senza finalità di lucro, ivi compresi quelli svolgenti attività ricreative di carattere socio-assistenziale"*.

Al fine di accelerare la definizione della destinazione d'uso delle aree di Castelreggio, si è ritenuto più celere e più rispondente all'interesse pubblico procedere ad una modifica ed integrazione del PUD in via amministrativa, anziché proporre appello in Consiglio di Stato ed attendere gli esiti del ricorso; si è ritenuto, altresì, di non poter utilizzare l'istruttoria già espletata in sede di prima elaborazione del PUD, sulla quale il Comune di Duino Aurisina non aveva sollevato rilievi, in quanto sussistevano incertezze sulle previsioni vigenti del PRGC di Duino Aurisina, a cui il PUD deve conformarsi. Era infatti nota alla Direzione, per compiti di istituto, una intervenuta sentenza del TAR Fvg di parziale annullamento delle previsioni urbanistiche per l'area in argomento e di obbligo di ottemperanza per l'amministrazione comunale e regionale. Avverso il provvedimento di ottemperanza la medesima società Caravella S.a.s ha ricorso al TAR Fvg che, con sentenza 86/2008, ha ritenuto conforme al *decisum* il comportamento delle due amministrazioni; avverso tale ultima sentenza la società ha presentato appello in Consiglio di Stato, che -come si dirà più oltre- ha annullato la decisione del TAR Fvg riportando di fatto la situazione urbanistica della variante 21 del PRGC del Comune di Duino alla previgente variante n. 18.

Con deliberazione di generalità della Giunta regionale n. 2666 del 03.12.2008 è stato dato indirizzo agli Uffici di provvedere tempestivamente alla revisione del PUD, sentiti i Comuni costieri interessati.

Con nota prot. n. 13.100 dd. 4 dicembre 2008 inviata ai Comuni costieri, la competente Direzione centrale mobilità, energia ed infrastrutture di trasporto ha notiziato della recente sentenza del TAR e che *..."in considerazione dell'obbligatorietà di dare esecuzione alla decisione del TAR, intervenendo sul PUD, la Giunta regionale ha ritenuto di cogliere l'occasione per una revisione più generale di tale strumento di programmazione, fissando il termine ultimo del 31 dicembre 2008 per l'acquisizione delle eventuali richieste di variazione.*

*Si invitano, pertanto, le Amministrazioni in indirizzo a voler segnalare le proposte di modifica entro tale termine per consentire allo Scrivente di predisporre nel gennaio 2009 un progetto di modifica del piano, che seguirà l'iter di approvazione stabilito dall'art. 3 della LR 22/2006."*

L'interpello dei Comuni è apparso opportuno per le seguenti ragioni:

- acquisire dal Comune di Duino Aurisina la vigente destinazione d'uso urbanistica dell'area oggetto di sentenza del TAR Fvg, atteso che la strumentazione urbanistica del Comune, proprio in riferimento a quell'area è stata oggetto di numerosi contenziosi e di numerose sentenze da parte del Giudice amministrativo;
- rispettare la procedura della LR 22/06 che prevede, all'art. 3, che il PUD venga approvato (e di volta in volta aggiornato) "sentiti" i Comuni costieri;
- consentire eventuali modifiche derivanti da situazioni già adeguatamente istruite e valutate in ambito comunale, richiedenti una modifica nell'utilizzo del demanio marittimo.

Il Comune di Duino Aurisina ha proposto, con nota prot. n. 1176 dd. 16.01.2009, una modifica del PUD necessaria per dare esecuzione alla sentenza del TAR Fvg n. 645/2008.

All'invito formulato dalla Direzione hanno altresì proposto delle modifiche alla destinazione di utilizzo il Comune di Trieste ed il Comune di Grado.

A seguito di un'altra concomitante vertenza promossa dalla società Caravella S.a.s. di Domenico Ferrarese & C contro il Comune di Duino Aurisina, avente ad oggetto la destinazione urbanistica del P.R.G.C di Duino Aurisina per la medesima area, il Consiglio di Stato con sentenza n. 902/09, depositata in data 17 febbraio 2009, riformando la precedente favorevole decisione del TAR Friuli Venezia Giulia n. 86/2008, ha imposto al Comune di Duino Aurisina la revisione delle previsioni urbanistiche relative all'area demaniale marittima in argomento.

Il Comune di Duino Aurisina, alla luce della pronuncia del Consiglio di Stato, ha motivatamente riformulato la proposta di modifica del P.U.D. per consentire agli uffici regionali il completamento dell'iter istruttorio di modifica.

Si segnala infatti che il PUD deve essere conforme e deve armonizzarsi con le previsioni urbanistiche comunali. Nell'ambito del procedimento di formazione delle modifiche sono stati sentiti in data 10 aprile 2009 h. 10.00 i Comuni costieri, alle h. 11 e 30 nella stessa giornata le Associazioni di categoria ed in data 14 aprile h. 10 gli enti statali, come da esiti illustrati nei verbali allegati n 1, 2 e 3.

\*\*\*\*\*

## LE RICHIESTE DI MODIFICA PRESENTATE DAI COMUNI

**Il Comune Duino Aurisina** ha fatto presente che l'area di Castelreggio riveste le seguenti caratteristiche:

- riveste una fondamentale importanza per i programmi di sviluppo turistico ed economico che il Comune di Duino Aurisina da anni persegue;
- per la sua natura demaniale deve trovare un impiego che raggiunga il più proficuo utilizzo a servizio della comunità;
- deve essere fortemente valorizzata con radicali interventi per poter essere correttamente utilizzata per le destinazioni d'uso sotto indicate;
- essendo vetusta, in pessimo stato di manutenzione ed in forte degrado, nuoce all'immagine turistica dell'intero ambito della Baia di Sistiana, oggetto di una profonda riqualificazione turistica ed ambientale.
- Ciò premesso si richiede che il menzionato comprensorio:
- sia classificato quale "Area da infrastrutturare" in quanto, per renderla fruibile per gli scopi sotto indicati, dovrà essere prevista la realizzazione di un insieme complesso di nuove opere che comporteranno modifiche sostanziali dell'esistente tali da poter garantire all'utenza una maggiore offerta di servizi ed una generale riqualificazione con la migliore utilizzazione delle aree medesime;
- sia suddiviso in due autonome zone e più precisamente:

1. Zona A Edificio esistente e spiaggia

L'edificio detto Castelreggio dovrà subire una radicale ristrutturazione con modifiche anche strutturali interne ed esterne che oltre ad adeguarlo a tutte le norme di settore vigenti, lo riportino al lustro di un tempo; dovrà essere altresì garantita l'apertura annuale del servizio di bar e ristorante ed eventuali attività ricettive. La spiaggia dovrà essere di libera fruizione, riqualificata mediante il completo rinnovamento, anche con eventuale riposizionamento, dei servizi alla balneazione quali cabine, docce, servizi igienici, ecc.. Le nuove attrezzature, parte delle quali dovranno comunque essere riservate ad attività sociali quali colonie estive, avranno comunque l'obbligo di essere posizionate in luogo arretrato rispetto al fronte mare, lasciando così al libero godimento un'ampia fascia prospiciente il mare stesso.

2. Zona B Parcheggio

L'area attualmente adibita a parcheggio intensivo, stante anche la sufficiente presenza di parcheggi pubblici o di uso pubblico nella zona, potrà trovare un migliore utilizzo mediante una sua riqualificazione ed infrastrutturazione mediante la realizzazione di nuovi edifici, per destinarla ad un impiego legato alla attività di promozione dello sport giovanile inerente al mare e più in generale alle attività associative, svolto da società senza fini di lucro, imperniate sulla vela e la nautica, ciò in considerazione che tale ubicazione non interferisce in alcun modo né con la fruizione balneare né con il bar ristorante. Il Comune di Duino Aurisina ritiene infatti rilevante il ruolo sociale ed educativo per i giovani, con le scuole vela, nonché la promozione del territorio, attraverso l'organizzazione di manifestazioni sociali e sportive, svolto da dette associazioni.

Con nota prot. 6466 dd. 09.03.2009 il Comune di Duino Aurisina ha confermato che le ipotesi di destinazioni d'uso sopra rappresentate restano valide anche alla luce della sopravvenuta sentenza del Consiglio di Stato — Sezione sesta n. 902/2009 e ciò in quanto le stesse erano, e quindi restano, compatibili con quanto previsto anche dalla precedente Variante Generale n. 18. Infatti le modalità di utilizzo auspiccate dallo stesso Comune per il comprensorio demaniale di cui trattasi sono ammesse dai punti 21 e 23 delle "Trasformazioni fisiche ammissibili

e/o prescritte” e dai punti 13 e 15 -delle “Utilizzazioni compatibili e/o prescritte” della scheda “A8 Baia di Sistiana” della sopra menzionata Variante Generale n. 18 e quindi restano indubitabilmente conformi agli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti.

**Il Comune di Trieste** ha formulato le seguenti proposte:

- poiché la classificazione delle superfici scoperte, comprese negli stabilimenti balneari, adibite a zone di soleggio, comportano attualmente l'applicazione di un canone tabellare rientrante nell'“area con impianti di difficile rimozione”, risultante il triplo rispetto alle aree di arenile presenti sul resto della regione adibite allo stesso scopo, si ritiene di prevedere l'inserimento della seguente dicitura: *“Relativamente al litorale triestino è da considerarsi “area scoperta” ogni superficie attrezzabile, utilizzata per l'attività principale propria di stabilimento balneare escluso ogni utilizzo a carattere commerciale relativo a servizi secondari”*.
- poiché come è noto l'area già concessa alla Jazz Set S.n.c., sita al civico n. 72 di Barcola è stata oggetto di incendio doloso e successivamente, a causa delle mareggiate, è stata totalmente distrutta, sarebbe opportuno ridefinire la classificazione dell'area demaniale marittima da “area infrastrutturata” ad “area da infrastrutturare” con una durata quindi della concessione demaniale superiore ai sei anni, di competenza della Regione. Inoltre, per consentire una concessione che offra più servizi al pubblico e che consenta la realizzazione di una struttura polifunzionale nell'ottica di quelle che sono le linee turistico – ricreative perseguite dalla normativa vigente in materia, il Comune di Trieste ha suggerito la possibilità di ampliamento dell'area succitata;
- trasformare le parti del litorale compreso tra Grignano ed i filtri di Aurisina da “aree da non infrastrutturare” in “aree infrastrutturate” in quanto nello stesso tratto risultano già presenti pontili in disuso, richieste di movimentazione di materiali via mare per le manutenzioni a terreni ed edifici soprastanti la costa ed inoltre consentire la concessione sessennale ad eventuali nuovi interessati.

**Il Comune di Grado** ha formulato le seguenti proposte:

- Costa Azzurra:
  1. Per il lotto 144 (tavola 5), in concessione all'Ospizio Marino fino al 31.12.2008, visto che successivamente alla pubblicazione del bando di selezione pubblica per l'affidamento ditale area si è riscontrata l'assenza di interesse da parte dell'attuale concessionario o di altri soggetti aventi titolo, si chiede la modifica della tavola 6 del PUD da “aree da concedere ad ente pubblico - onlus” ad “aree infrastrutturate”;
  2. Per le “tre mezze lune” presenti sulla passeggiata di fronte ai ristoranti esistenti sul terrapieno di via Milano, si chiede la modifica della tavola 6 del PUD da “aree da concedere ad ente pubblico - onlus” ad “aree infrastrutturate”;
  3. Sulla tavola 6 del PUD prevedere l'aggiornamento in “area da concedere ad enti pubblici - onlus” di tutto il retro spiaggia come individuato sulla tavola 2 del PUD (Mosaicatura dei Piani Regolatori Comunali) che indica e delimita tale zona in Zona V — Vincoli particolari al fine di realizzare una zona di verde attrezzato;
- I pennello: si chiede la modifica della tavola 6 del P.U.D. per ripristinare la possibilità di attracco al fine di dare un ulteriore riscontro turistico all'isola di Grado. Infatti sulla tavola 5 è evidenziata l'area di specchio acqueo, fino al 31.12.2008 in concessione allo Sci Nautico Grado, invece sulla tavola 6 lo specchio acqueo non è evidenziato come “zona infrastrutturata”;
- Pineta: dal confine ovest del lotto 148 (tavola 5 del PUD) fino all'ingresso del Camping Al Bosco, in corrispondenza della Strada della Rotta, si chiede di delimitare lungo la dividente un'area di ml. 8,00 di larghezza verso mare, da destinare ad “enti pubblici - onlus”, al fine di poter realizzare un percorso ciclo pedonale di collegamento fra Grado Pineta e Città Giardino;
- Fossalon: il “lido delle conchiglie”, situato in località Fossalon di Grado, è stato inserito nelle “aree da non infrastrutturare”, così come emerge dalle tavole allegate al PUD. A suo tempo questo Comune, al fine di riqualificare le aree a disposizione, aveva chiesto la trasformazione della stessa in “area infrastrutturata”, ma tale richiesta non è stata accolta. Il Comune, pur nella consapevolezza che l'area in oggetto è soggetta ai vincoli SIC e ZPS, rinnova la volontà già espressa, consapevole che, se un tanto venisse accolto, rimarrebbe, in via prioritaria, la necessità per l'eventuale concessionario di ottenere, preliminarmente ad ogni azione, la necessaria VIA;

- GIT S.p.A.: l'area compresa tra il I e il X pennello, per una superficie complessiva di mq. 125.267, è in concessione provvisoria alla società d'area "G.I.T. S.p.A.. L'area tra il IX e il X pennello, avente una superficie di mq. 15.792, è degradata a causa dell'evolversi in senso negativo dell'insabbiamento della Mula di Muggia che crea zone di fango, innalzamenti di dune, deposito di alghe ed altro. La Società che usufruisce di detta area rileva che la stessa comporta costi consistenti per il solo mantenimento (sicurezza, pulizia, sgombero alghe, etc.) e che gli stessi sono di gran lunga superiori a qualsiasi possibile ricavo; inoltre non dispone di alcuna possibilità di investimenti per rendere l'area idonea ad un utilizzo turistico. Pare opportuno quindi che l'area da concedere alla Società sia quella compresa tra il I e il IX pennello, con conseguente riduzione della superficie attualmente in concessione provvisoria di mq. 15.792, per un totale complessivo da concedere quindi pari a 109.475 mq. Per i motivi sopra illustrati è necessario allora che l'area tra il IX e il X pennello possa venire destinata come "area da infrastrutturare" soprattutto in virtù dell'esigenza di poter disporre di sostanziosi investimenti economici tali da garantire la possibilità di usufruire, con le modalità che verranno individuate, dell'area a servizio della prevista zona alberghi retrostante;
- Distanza tra i chioschi: vista la conformazione delle spiagge gradesi che non sono lunghe e strette ma invece piuttosto "concentrate", si chiede che venga modificata la previsione del P.U.D. al punto 8.9 riguardante la distanza minima tra due chioschi-bar riducendo tale distanza a 80 metri invece dei 100 metri previsti;
- Volumi: esentare dalla formazione dei volumi le strutture dei servizi minimi obbligatori (servizi igienici, w.c., docce e cabine spogliatoio) al fine di favorire la qualità dell'offerta.

\*\*\*\*\*

## VALUTAZIONI ISTRUTTORIE

Per quanto riguarda le richieste del Comune di Duino Aurisina, queste paiono coerenti con la finalità della normativa in vigore (nazionale e regionale) in quanto assicura il più proficuo utilizzo dell'area demaniale e rispondono alle previsioni del PRGC. Si condivide, pertanto, la proposta di affidamento dell'area demaniale a soggetti pubblici e pare altresì motivata e accoglibile la richiesta di prevedere per l'area di Castelreggio una concessione ultrasessennale, in modo da consentire l'ammortamento dei notevolissimi investimenti necessari per rendere l'area adeguata alle esigenze dello sviluppo turistico regionale.

In particolare, va sottolineata la valutazione sul pessimo stato manutentivo e sul forte degrado della struttura esistente, ormai vetusta, che richiede una profonda riqualificazione turistica ed ambientale onde evitare di arrecare nocimento all'immagine turistica della località. Tale valutazione risulta, peraltro, confermata dal medesimo concessionario uscente, società Caravella S.a.s, che con nota dd. 17 marzo 2009 inviata al Comune di Duino Aurisina e, per conoscenza, tra gli altri, anche al Gabinetto della Presidenza della Regione Fvg (prot. arr. 3033 dd. 20 marzo 2009) ad un certo punto dichiara che *"...il sito è fortemente degradato e alcune parti costituiscono pericolo reale a cui siamo pronti a provvedere ..."*.

Da ultimo, il grado manutentivo e lo stato di degrado sono stati riscontrati in occasione di un sopralluogo congiunto tra Comune, Regione, Genio Civile OO.MM., Capitaneria di Porto e Agenzia del Demanio avvenuto il 16 febbraio 2009.

Per quanto riguarda l'istanza del Comune di Trieste, il punto 1 della richiesta appartiene a materia estranea al PUD in quanto la questione sollevata (classificazione delle superfici scoperte comprese negli stabilimenti balneari) viene definita nell'ambito della disciplina concernente la determinazione dei canoni demaniali. Appare motivata e condivisibile, invece, la proposta di modifica di cui al punto 2 e 3, poiché, con riferimento al punto 2, l'incendio verificatosi sui beni pertinenziali ha di fatto compromesso il manufatto in misura tale da non consentirne l'immediato utilizzo se non con ingenti investimenti e per quanto riguarda il punto 3, appare motivata

dalla verifica della situazione di fatto che evidenzia come l'area in questione presenti opere infrastrutturali ancorché necessitanti di adeguata manutenzione.

Per quanto riguarda il Comune di Grado appaiono adeguatamente motivate ed accoglibili le proposte di modifica per l'area ove insiste l'Ospizio Marino, in quanto la tipologia dei soggetti (pubblici) aventi titolo alla gestione, pur sollecitata da un bando di selezione pubblica, non ha riscosso alcuna manifestazione di interesse, per cui appare ragionevole ricercare operatori interessati ad ottenere la concessione anche tra i privati. Pare altresì condivisibile e rispondente all'interesse pubblico la modifica per le tre mezze lune nei pressi dei ristoranti perché più funzionali all'attività d'impresa che alla gestione da parte di un ente pubblico. In accoglimento alla richiesta di modifica della spiaggia Costa Azzurra sulla tavola 6 del PUD, è stata modificata la delimitazione delle aree da riservare ai privati ed agli enti pubblici adeguandola alla mosaicatura del PRGC, stante la sussistenza di un vincolo particolare finalizzato alla realizzazione di una zona di verde attrezzato.

E' stata accolta la proposta di delimitare lungo la dividente demaniale un percorso di 8 metri di larghezza verso il mare da destinare a enti pubblici, per realizzarvi un percorso ciclopedonale che colleghi Grado pineta e Grado città giardino.

Appare altresì accoglibile la richiesta per il "lido delle conchiglie", in località Fossalon di Grado con la finalità di riqualificare le aree attraverso un intervento limitato di investimenti, tenuto anche conto dei vincoli SIC e ZPS, per cui nel Pud l'area stessa assumerà la qualificazione di area infrastrutturata che consente interventi da ammortizzarsi nell'arco di una concessione sessennale.

Per quanto riguarda la zona attualmente in concessione alla GIT, appare ammissibile la proposta in quanto l'area che si vorrebbe infrastrutturare si presenta non adeguatamente utilizzabile per le finalità turistico ricreative se non a fronte di consistenti investimenti. Si ritiene coerente, pertanto, destinarla, ad area "da infrastrutturare".

E' stata altresì assentita la richiesta di riduzione della distanza minima tra i chioschi bar tenuto conto della conformità delle spiagge radesi.

Non appare invece accoglibile nell'ambito del PUD l'introduzione di norme che per loro natura attengono alla disciplina edilizia ed urbanistica alla quale il PUD deve conformarsi.

Infine, dovendosi procedere ad una modifica degli elaborati del PUD, l'Amministrazione regionale ha ritenuto di cogliere l'occasione per rimuovervi, nella parte testuale, le criticità emerse fin dalla sua entrata in vigore, a far data 23 ottobre 2007, nonché per adeguare tale strumento di programmazione alle novità intervenute nel mentre a livello normativo, con l'entrata in vigore delle disposizioni di cui al combinato disposto degli articoli 9 ed 11 del decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 recante "norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti" ed ai recenti orientamenti giurisprudenziali emersi in materia a livello comunitario e nazionale, oltre che a seguito dell'avvio, in data 29.01.2009, da parte della Commissione delle Comunità europee nei confronti della Repubblica italiana di un procedimento di costituzione in mora (infrazione n. 2008/4908), per violazione dell'art. 43 del Trattato CE, relativo alla libertà di stabilimento.

Si è ritenuto, pertanto, di apportare le integrazioni/modificazioni di seguito sinteticamente e non esaustivamente riportate, e tese a:

- chiarire la natura programmatica e non pianificatoria del Pud;
- correlare in maniera puntuale le disposizioni del Pud con il dettato normativo della LR 22/2006, citando direttamente gli articoli richiamati;
- rimuovere, tra le fonti normative di riferimento, l'articolo 10 della L 88/2001, stabilente il rinnovo automatico delle concessioni alla loro naturale scadenza;
- specificare il valore meramente rappresentativo della dividente demaniale;
- modificare la distanza minima tra due chioschi bar prevista per il Comune di Grado, come da richiesta avanzata dal Comune stesso;
- aggiornare la parte II (istruzioni operative) rendendola conforme ai recenti mutamenti intervenuti a livello normativo oltre che agli orientamenti giurisprudenziali emersi in materia a livello comunitario e nazionale ed a seguito dell'avvio, in data 29.01.2009 da parte della Commissione delle Comunità europee nei confronti della Repubblica italiana di un procedimento di costituzione in mora (infrazione n. 2008/4908), per violazione dell'art.

43 del Trattato CE, relativo alla libertà di stabilimento.

La presente relazione istruttoria ha accompagnato la proposta della variante n. 1 al PUD, la cui adozione è stata approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 929 dd. 24.04.2009.

Successivamente, con comunicazione prot. n. 11335 dd. 27.04.2009, il Comune di Duino Aurisina, in riscontro ad una richiesta di chiarimenti formulata con nota prot. 2910/P dd. 24.04.2009 dalla Direzione centrale della mobilità, energia ed infrastrutture di trasporto, ha confermato che il parere favorevole espresso a mezzo e-mail dd. 16 aprile 2009, preliminarmente all'adozione del Pud, non considerava l'area limitrofa a quella in concessione alla società SS. Gervasio e Protasio, che resta *"interessata da opere di infrastrutturazione ed urbanizzazione, per la quale è stata chiesta l'assegnazione ad imprese con concessione ultrasessennale, fermo restando l'obbligo di libera e gratuita fruizione"*.

Si è ritenuto, pertanto, di adeguare la tavola n. 6 del Pud relativa al Comune di Duino Aurisina alla sopravvenuta puntualizzazione di cui sopra.

L'iter di approvazione del Pud previsto dall'art. 3, comma 4, della L.R. 22/2006, stabilisce che il Piano di utilizzazione adottato debba essere sottoposto al parere del Consiglio delle autonomie locali e che su di esso venga altresì sentita la competente Commissione consiliare permanente.

La IV Commissione consiliare ha espresso all'unanimità parere favorevole alla delibera della Giunta regionale del 24 aprile, n. 929 nella seduta n. 42 del 20 maggio 2009, come comunicato con nota prot. n. 26/4230-09 dd. 21 maggio 2009 dal Presidente del Consiglio regionale.

Anche il Consiglio delle Autonomie locali, riunitosi in data 28 maggio 2009, come da estratto del processo verbale n. 15/2009 trasmesso con nota prot. n. 8943/1.2.9 dd. 1 giugno 2009, ha espresso parere favorevole sulla deliberazione della Giunta regionale n. 929 del 24 aprile 2009, con le precisazioni relative all'area di Castelreggio in Comune di Duino Aurisina, per la quale si chiede che *<<..nel fare riferimento al contenuto della nota di data 20 maggio 2009, prot. n. 13926, già inviata alla Direzione centrale mobilità, energia e infrastrutture di trasporto, [il Comune di Duino Aurisina] riferisce in particolare che, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, SEZ. VI, n. 902/2009, il Piano va modificato espungendo, all'interno dell'area dello stesso Comune di Duino Aurisina denominata "Castelreggio", le sedi delle società nautiche, inizialmente previste>>*.

Si ritiene di assentire alle specificazioni rappresentate in sede di Consiglio delle Autonomie locali dal Comune di Duino Aurisina, per il tramite della Provincia di Trieste, che precisano le motivazioni della richiesta di modifica e integrazione del Pud.

L'iter istruttorio previsto dalla LR 22/2006 può dirsi sostanzialmente concluso; gli Uffici ritengono, quindi, che la variante n. 1 al Pud possa essere definitivamente approvata.

Trieste, 7 giugno 2009

IL RESPONSABILE  
DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA  
dott.ssa Debora BENDINELLI

Visto, IL DIRETTORE CENTRALE  
dott. Dario DANESE